



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA

Dalla Segreteria Nazionale

Trattamenti pensionistici del personale della Polizia di Stato

Le iniziative “ottombrine” sono inutili e dannose

Da mesi assistiamo ad iniziative “ottombrine” prive di fondamento giuridico o, nel migliore dei casi, prive di competenza e capacità nell’individuare la giusta sede giurisdizionale.

E’ il caso delle numerose richieste volte ad ottenere dall’Amministrazione l’attribuzione dei sei scatti di buonuscita, per i colleghi collocati a riposo con il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni, sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato relativa ad un singolo ricorso presentato da pensionato appartenente alla carriera prefettizia.

Già all’atto della pubblicazione della sentenza avevamo ampiamente spiegato che l’unica via percorribile era quella legale, come il Siap sta facendo da mesi con competenza e serietà. Infatti la Direzione Centrale Pensioni dell’Istituto Previdenziale (INPS) ha inequivocabilmente affermato che: *“....Com’è noto, al personale della Polizia di Stato, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 232/1990 (mod. dell’articolo 6-bis del decreto legge 21.9.87, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.87 n. 472) sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto. Viceversa, i citati benefici non possono essere attribuiti ai soggetti collocati a riposo per art. 21 della legge n 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni) in quanto, detta condizione, è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda. Indicazioni in tal senso sono state impartite da questa Direzione Centrale (D.C. Previdenza - ex INPDAP) con informativa n. 280 del 15.03.2001. E’ il caso di ricordare, infine, il principio di carattere generale concernente il divieto per le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale.”*

Ricordiamo, dunque, che nei mesi scorsi la Segreteria Nazionale ha proposto un ricorso gratuito ai fini del ricalcolo della liquidazione dell’Indennità di Buonuscita e per l’omessa attribuzione dei sei scatti stipendiali, riservato al personale della Polizia di Stato che è stato collocato in quiescenza con il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni.

L’iniziativa è altresì rivolta allo stesso personale sopra indicato che non sia ancora stato collocato in quiescenza ma che prospetta di esserlo nel breve periodo.

Roma 2 novembre 2020



Dalla Segreteria Nazionale

Le azioni legali SIAP

Ricorso per la liquidazione dell'indennità di buonuscita

Nei mesi scorsi la Segreteria Nazionale ha proposto un ricorso gratuito ai fini del **ricalcolo della liquidazione dell'Indennità di Buonuscita (IBU)** ai sensi dell'art. 6-bis D.L. 21/09/1987, n. 387 – L. 20 novembre 1987, n. 472 (omessa attribuzione dei sei scatti stipendiali). Il ricorso amministrativo oggetto dell'iniziativa legale della Segreteria Nazionale è riservato al personale della Polizia di Stato (in particolare a quello appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate) **che è stato collocato in quiescenza dopo aver effettuato la relativa domanda, a condizione di aver compiuto 55 anni di età e 35 anni di anzianità di servizio utile.**

L'iniziativa è altresì rivolta allo stesso personale sopra indicato che non sia ancora stato collocato in quiescenza ma che prospetta di esserlo, sempre su domanda, nel breve periodo.

Data la complessità dell'azione di rivalsa, lo Studio legale estende la platea dei potenziali aderenti anche a coloro i quali sono, ad oggi, in servizio.

Risulta così che la norma è applicabile anche ai colleghi che, al momento della richiesta di essere collocati in quiescenza i colleghi, possiederanno almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; di conseguenza sarà diritto ottenere il ricalcolo/riliquidazione dell'indennità di buonuscita/TFS/TFR con applicazione dell'art. 6 bis, c. 1 e 2, D. L. 21 settembre 1987, n. 387 - L. 20 novembre 1987 n. 472 e, quindi, con attribuzione dei *“sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto”*.

Per quanto brevemente descritto, si invia l'allegata nota da inviare, a cura dei colleghi interessati, all'INPS e al Ministero dell'Interno.

Roma, 9 ottobre 2020

Spett.le

INPS

Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA

Raccomandata a/r

Spett.le

Ministero dell'Interno
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

OGGETTO: richiesta preventiva di liquidazione dell'indennità di buonuscita/TFS/TFR ex art. 6 bis, c. 1 e 2, D. L. 21 settembre 1987, n. 387 – L. 20 novembre 1987 n. 472.

Io sottoscritto/a _____ (C.F. _____), nato/a _____ il _____ e residente in _____, dipendente del Ministero dell'Interno, appartenente alla Polizia di Stato dal _____ con inquadramento _____, prestante attualmente servizio presso _____ a _____, avendo intenzione di richiedere, una volta soddisfatti i requisiti di legge, di essere collocato in quiescenza con almeno un'età di 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile

PREMESSO CHE

- L'art. 6 bis, c. 1 e 2, D. L. 21 settembre 1987, n. 387 – L. 20 novembre 1987 n. 472 stabilisce:

Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30

e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

(...).

- essendomi tale norma applicabile in quanto al momento della richiesta di essere collocato in quiescenza possiederò almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ai sensi dell'art. 6 bis, c. 2, D. L. 21 settembre 1987, n. 387 - L. 20 novembre 1987 n. 472 e per quanto anche affermato, tra le altre, nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 1231/2019 e n. 8210/2009, sarà mio diritto ottenere il ricalcolo/riliquidazione dell'indennità di buonuscita/TFS/TFR con applicazione dell'art. 6 bis, c. 1 e 2, D. L. 21 settembre 1987, n. 387 - L. 20 novembre 1987 n. 472 e, quindi, con attribuzione dei *"sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto"*.

Quanto sopra premesso e ritenuto

VI INVITO FIN D'ORA

a provvedere a calcolare e/o liquidare, una volta maturati i requisiti, la mia indennità di buonuscita/TFS/TFR mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali ciascuno del 2,50% ai sensi dell'art. 6 bis, c. 1 e 2, D. L. 21 settembre 1987, n. 387 - L. 20 novembre 1987 n. 472 e ad applicare ogni disposizione giuridica ivi prevista.

_____ , _____
